



# COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Via Garibaldi 13 – 90028 – tel 0921 551600 – fax 0921.688205

Sito Internet : [www.comune .polizzi .pa .it](http://www.comune.polizzi.pa.it)

## ESTRATTO

Ordinanza n. 82 del 26/09/2017

**OGGETTO: Liberalizzazione con limitazioni degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.**

## IL SINDACO

### ORDINA

1. In tutto il territorio comunale, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e della l. R. 22 dicembre 1999 n. 28 e di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 287/1991 non sono tenute al rispetto di orari di apertura e chiusura infrasettimanali o nei giorni domenicali e festivi;
2. Gli esercenti dovranno rendere noti per informazione agli utenti gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale mediante cartelli ben visibili anche all'esterno o altri mezzi di informazione, **nonché comunicare al Comune l'orario adottato entro 15 giorni dalla notifica del presente atto.** L'inosservanza all'obbligo dell'esposizione del cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, **nonché all'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato**, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000, il quale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Le violazioni alle disposizioni sui limiti degli orari di cui al presente provvedimento saranno punite con la sanzione amministrativa da € 154,00 ad € 1.032,00 (art. 10, comma 2, della legge 287/1991), con possibilità del pagamento in misura ridotta da € 308,00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione e con la eventuale sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 287/1991 che prevede l'applicazione di cui all'art. 17 quater del TULPS, approvato con RD 18/06/1931, n. 773; Le violazioni per l'omessa cessazione della somministrazione e lo sgombero del locale saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 154,00 ad € 1.032,00 (art. 221 bis del TULPS), con possibilità del pagamento in misura ridotta di € 308,00, entro 60 giorni

dalla contestazione immediata o notificazione della violazione e con la eventuale sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 287/1991 che prevede l'applicazione di cui all'art. 17 quater del TULPS, approvato con RD 18/06/1931, n. 773;

3. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 287/1991, **il rispetto dell'orario implica divieto di apertura anticipata o chiusura posticipata rispetto allo specifico orario scelto e comunicato dall'operatore.**
4. Limitatamente ai pubblici esercizi di somministrazione negli orari scelti e comunicati di chiusura del locale, in conformità all'art. 186 del R. D. 635/1931, non deve risultare presente nessun avventore o comunque soggetto non appartenente all'impresa, ancorchè non intento a consumare. In relazione all'obbligo dei pubblici esercizi di effettuare la somministrazione a chi ne fa richiesta, e in facoltà dei relativi titolari di non accettare, a partire da un'ora precedente l'orario di chiusura scelto comunicato, ordinazioni che implicino tempi di preparazione e consumo oltre i limiti stabiliti.
5. Ai sensi del comma 2, dell'art. 14, della L. R. 28/1999 e del D. L. n. 214/1998, gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive;
6. E' fatta salva la facoltà del Comune di emanare, con eventuale successivo atto ed in conformità a quanto indicato al punto 4 della Circolare Ministeriale 3644/C del 28/10/2011. per gli esercizi di somministrazione ed attività artigianali alimentari, specifici atti provvedimenti adeguatamente motivate e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela, specie connesse al consumo di alcolici.
7. Resta fermo quanto disposto dagli art. 22 del D. L. 114/98 e 64 del D. L. n. 59/2010 per la ipotesi di inattività dell'esercizio commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande protratta oltre 12 mesi.
8. La presente ordinanza revoca la precedente n. 01 del 02/01/2001

Copia della presente ordinanza è notificata.

- Ai titolari dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali
- Al Comando di Polizia Municipale
- Al Comando Stazione Carabinieri di Polizzi Generosa

Gli agenti di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori della presente Ordinanza saranno passibili delle sanzioni a norma di legge  
Accogliere il ricorso per i motivi espressi in premessa e per gli effetti,

## **DISPONE**

- 1) la notifica della presente ordinanza:
  - Ai titolari dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali
  - Al Comando di Polizia Municipale
  - Al Comando Stazione Carabinieri di Polizzi Generosa

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- Giurisdizionale al T. A. R. di Palermo ai sensi degli articoli 7e 29 del D. lgs. 2 luglio 2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. Allegato 1. Codice del processo amministrativo", entro il termine di sessanta giorni da quello in cui

l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- Straordinario al Presidente della Regione Siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO  
F.to Geom. Giuseppe Lo Verde